



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel numero 7 dell'articolo 5, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, o nei contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.

Versione in vigore dal 20 marzo 1884 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	I — Del patrimonio dello Stato e dei contratti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-7-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it